



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Udienza del 16.10.2024

G.M. Dr. Gerardo Giuliano

Il Giudice

preliminarmente dà atto che l'udienza si svolge mediante trattazione scritta e che l'opposta ha depositato le note scritte autorizzate. Quindi, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3049/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto **CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**, pendente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

1. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI

In via preliminare, occorre soffermarsi sulla improcedibilità dell'opposizione proposta da Pt_1 [...] per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. CP-), approvato con delibera 209/2016/E/COM dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (c.d. CP_3).

Invero, il TICO (nella versione applicabile *ratione temporis* al caso in esame): disciplina “[...] le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori” (cfr. art. 2. co. 2.1, del testo cit.); e prevede che sia solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale a dover attivare la procedura di conciliazione (cfr. art. 6, co. 6.1, del testo cit.) e, dunque, non anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi ad agire in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha osservato che “nell'ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l'utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell'operatore o del gestore, non viceversa” (cfr. Trib. Roma sent. del 25.05.2017 e, in senso conforme, inter alia, Trib. Pavia sent. n. 1562/2021 e Trib. Milano sent. n. 1254/2022).

Ebbene, sulla base delle richiamate disposizioni normative, la recente giurisprudenza di merito -che in questa sede si intende condividere- è orientata nel senso che, ove si versi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo -come nel caso di specie-, l'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. Tico) grava su parte opponente (cfr., in tale senso, Tribunale Palermo sez. III, 26/01/2023, n. 384, Tribunale Parma, 28/02/2023, n. 251 e Tribunale Salerno sez. II, 29/08/2023, n. 3598), in quanto: **1)** il citato art. 2, co. 2.1, del Tico discorre in modo generico di “controversie” tra clienti finali ed operatori o gestori, senza nulla più specificare; **2)** l'art. 2, commi 2.3, del Tico, non prevede l'opposizione a decreto ingiuntivo tra le altre ipotesi di esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazioni ivi annoverate; **3)** l'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di mediazione gravante su parte opposta, in virtù, prima, della ricostruzione interpretativa operata da Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596 e, poi, di quanto espressamente previsto dal legislatore *ex art. 5 bis* del novellato d.lgs. n. 28/2010, non può estendersi oltre il suo specifico ambito di applicazione e, dunque, non può essere applicato per analogia alla conciliazione di cui all'art. 3, co. 3.1, del CP-, *a fortiori* in considerazione del suo citato art. 6, co. 6.1, in cui è previsto che il tentativo di conciliazione grava solo sul cliente o utente finale; **4)** il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, la cui instaurazione, a seguito della pronuncia di un decreto ingiuntivo, è solo eventuale ed è demandata alla volontà dell'opponente, che in tali ipotesi assume la veste formale di attore, interessato ad evitare che la pretesa monitoria avanzata da parte opposta divenga cosa giudicata.

Sicché, in applicazione della disciplina richiamata e della sua condivisibile interpretazione giurisprudenziale, così come da ultimo delineatasi, deve constatarsi che, nella presente controversia, parte opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. CP-), approvato con delibera 209/2016/E/COM dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (c.d. Arera).

Pertanto, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da **Parte_1** deve essere dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

2. SULLE SPESE DI LITE

Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione del dibattito giurisprudenziale registratosi sulle questioni dedotte in giudizio, e, segnatamente, sull'onere di attivazione del procedimento obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 del Testo integrato conciliazione (c.d. Tico), Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. Arera), nell'ambito delle controversie, in particolare quelle di opposizione a decreto ingiuntivo, tra clienti finali di energia elettrica e operatori o gestori.

Non si ritengono, infine, sussistenti gli estremi per riconoscere il danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto tale forma di responsabilità, oltre a presupporre il requisito oggettivo della soccombenza, necessita, altresì, della dimostrazione del requisito soggettivo della sussistenza di uno stato soggettivo (dolo o della colpa grave) in capo al soccombente, che, nel caso in esame difetta, tanto più ove si consideri che sul punto, come già osservato, si è registrato un dibattito giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3049/2023 del R.G.A.C., ogni diversa istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, improcedibile l'opposizione proposta da **Pt_1** [...] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza;

3) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda *ex art. 96 c.p.c.* avanzata da parte opposta.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Benevento, li 16.10.2024

Il Giudice

Dott. Gerardo Giuliano

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. **Persona_1**, addetto all'Ufficio per il processo.